



# COMUNE DI MIGNANEGO

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 12

**OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) COMPONENTE TASSA SUI RIFIUTI (TARI) DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE PER L'ANNO 2018.**

L'anno **duemiladiciotto** addì **diciannove**  
del mese di **marzo** alle ore **18:30**  
nella Sala Comunale, convocata nei modi e termini di legge,  
con l'osservanza delle prescritte formalità, si è riunito,  
in seduta di CONVOCAZIONE  
il Consiglio Comunale con la presenza dei Signori:

<b>Cognome e Nome</b>	<b>Carica</b>	<b>Presenti/Assenti</b>
Maria Grazia Grondona	Presidente	Presente
Michele Malfatti	Consigliere	Presente
Gigliola Bruzzo	Consigliere	Presente
Aldo Bertulla	Consigliere	Presente
Giuliano Graziani	Consigliere	Presente
Alessandro Fornoni	Consigliere	Presente
Simone Rossi	Consigliere	Presente
Orietta Calcinai	Consigliere	Presente
Enrica Chiesa	Consigliere	Presente
Elisabetta Brandinelli	Consigliere	Presente
Simone Bruzzese	Consigliere	Presente
Andrea Pedemonte	Consigliere	Assente
Fabrizio Lampis	Consigliere	Presente

**Totale**

Presenti	12	Assenti	1
----------	----	---------	---

Assiste il Segretario Comunale Dott. Carlo Ranocchia Cuttini

Il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, Maria Grazia Grondona nella sua qualità di Presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato.

**OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) COMPONENTE TASSA SUI RIFIUTI (TARI) DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE PER L'ANNO 2018.**

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

**VISTI:**

- l'art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267, disciplinante la competenza del Consiglio Comunale in materia di regolamenti dell'Ente (salva l'ipotesi art. 48, c. 3), di poteri di indirizzo dell'attività dell'Ente e di istituzione e ordinamento dei tributi;
- l'art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n° 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della Legge 28 dicembre 2001, n° 448 che stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- l'art. 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n° 296, che dispone che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- il Decreto 29 novembre 2017 del Ministero dell'Interno (pubblicato sulla G.U. n° 285 del 6 dicembre 2017) che ha differito al 28 febbraio 2018 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2018/2020;
- il DM del Ministero dell'Interno in data 9 febbraio 2018 (pubblicato sulla G.U. n° 38 del 15 febbraio 2018) ha ulteriormente prorogato al 31 marzo 2018 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione;
- l'art.1, comma 444, della Legge 24 dicembre 2012, n°. 228, che aggiunge le seguenti parole al comma 3 dell'art. 193 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267: "Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n° 296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data di cui al comma 2" (entro il 30 settembre di ciascun anno);
- l'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n° 446, che consente ai Comuni di disciplinare con Regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

**PREMESSO CHE:**

- l'art. 1, commi 639 e seguenti della Legge 27 dicembre 2013, n° 147 (Legge di stabilità 2014) ha istituito, a decorrere dal 1 gennaio 2014, l'Imposta Unica Comunale (IUC), che si basa su due presupposti impositivi, uno costituito da possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;
- l'Imposta Unica Comunale (IUC) si compone:

- a) dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali;
- b) di una componente riferita ai servizi, che si articola:
  - 1) nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile,
  - 2) nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

**RICHIAMATI:**

- i commi da 639 a 704 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n° 147, nell'ambito della disciplina della IUC, in particolare:
  - il comma 682, ai sensi del quale il Comune determina, con regolamento da adottare ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n° 446/1997, la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro, per quanto riguarda la TARI:
    1. i criteri di determinazione delle tariffe;
    2. la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
    3. la disciplina delle riduzioni tariffarie;
    4. la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
    5. l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano,
    6. percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;
  - i commi 659 e 660, secondo cui il Comune, con regolamento di cui all'art. 52 del D.Lgs. n° 446/1997, può prevedere riduzioni tariffarie ed esenzioni nel caso di:
    - a) abitazioni con unico occupante;
    - b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;
    - c) locali, diversi dalle abitazioni ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;
    - d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;
    - e) fabbricati rurali ad uso abitativo;oltre a ulteriori riduzioni ed esenzioni, rispetto a quelle elencate alle lettere da a) ad e), la cui copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune;
  - il comma 702, che richiama espressamente l'art. 52 del D.Lgs n° 446/1997 nella disciplina della IUC;
  - il comma 704, che stabilisce l'abrogazione dell'art. 14 del D.L. 06 dicembre 2011, n° 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n° 214, di istituzione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES);

PRESO ATTO, con riferimento alla componente TARI, che il nuovo prelievo a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti, che dal 1 gennaio 2014 sostituisce il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES), istituito dall'art. 14 del D.L. n° 201/2011, convertito con modificazioni, dalla Legge n° 214/2011, espressamente

abrogato dall'art. 1, comma 704, della Legge n° 147/2013, opera sostanzialmente in regime di continuità con il soppresso tributo;

PRESO ATTO CHE, ai sensi dell'art. 1 della Legge n° 147/2013:

- il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali e di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani ed assimilati (comma 641);
- il soggetto passivo è il possessore o il detentore a qualsiasi titolo dei locali ed aree suddette; in caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria (comma 642);
- ai fini dell'applicazione della TARI si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti (comma 646);
- con regolamento da adottare ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n° 446/1997, il Comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, i criteri di determinazione delle tariffe, la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti, la disciplina delle riduzioni tariffarie, la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE e l'individuazione delle categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta (comma 682);
- il Comune stabilisce le scadenze del pagamento della TARI, prevedendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla TARI e alla TASI; il pagamento in unica soluzione è consentito entro il 16 giugno di ogni anno (comma 688);

RICHIAMATI i commi 650 e 651 dell'art. 1 della Legge n° 147/2013, ai sensi dei quali il Comune, nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n° 158 "metodo normalizzato" o, in alternativa e nel rispetto del principio "chi inquina paga", sancito dall'art. 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti;

PRESO ATTO CHE il comma 683 dell'art. 1 della Legge n° 147/2013 stabilisce che compete al Consiglio Comunale approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;

VISTO il D.L. 6 marzo 2014, n° 16, convertito con modificazioni dalla Legge 2 maggio 2014, n° 68, in particolare l'art. 1 e l'art. 2, lett. e), che sostituisce il secondo periodo del comma 649, lett. e-bis), che aggiunge un periodo al comma 652, lett. e-ter), che sostituisce il comma 660, lett. e-quater) che abroga il comma 661;

DATO ATTO che questo Comune:

- fino all'anno 2012, si è avvalso della facoltà di applicare la tassa rifiuti solidi urbani disciplinata dal D.Lgs. 15 novembre 1992, n° 507;
- ha perseguito il fine di orientare il prelievo al principio “chi inquina paga”, secondo tariffe commisurate sulla base dei criteri dettati dall'art. 65 del D.Lgs. n. 507/1993, sostanzialmente riprodotti sia nelle lett. a), b) e c) dell'art. 5, comma 1, del D.L. n° 102/2013 (ai fini TARES) e sia nel comma 651 dell'art. 1 della Legge n° 147/2013 (ai fini TARI), classificando i contribuenti in base a categorie omogenee di produzione di rifiuti;
- considerata la sostanziale conformità dei criteri di determinazione delle tariffe ai fini dell'applicazione della TARSU fino all'anno 2012 ai criteri previsti dall'art. 5 del D.L. n° 102/2013, il Comune si è avvalso della facoltà di deliberare tariffe della TARES per l'anno 2013 e della TARI per dal anni 2014 al 2017, sulla base dei medesimi criteri e della medesima articolazione delle categorie delle utenze domestiche e non domestiche della TARSU vigenti per l'anno 2012;

PREMESSO CHE con deliberazione del Consiglio Comunale n° 32 del 29.09.2014 è stato adottato, nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n° 446 e dell'art. 50 della Legge 27 dicembre 1997, n° 449, il Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale (IUC) – componente tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'art. 1, commi 639 e seguenti, della Legge 27 dicembre 2013, n° 147 e successive modificazioni ed integrazioni, che disciplina l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) nel territorio di questo Comune e dato atto che il prelievo ha natura tributaria;

DATO ATTO CHE:

- la definizione delle componenti di costo da coprire con le tariffe viene effettuata sulla base delle disposizioni dell'art. 1 della Legge n° 147/2013 e tenuto conto dei criteri previsti dal regolamento di cui al D.P.R. n° 158/1999;
- non essendo al momento in uso strumenti che consentano di determinare con precisione la tariffa sulla base delle quantità e qualità effettive dei rifiuti, la ripartizione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche viene effettuata sulla base dei coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa media presunta dei rifiuti per le utenze domestiche e non domestiche graduati tenendo conto del contesto territoriale e della necessità di assicurare nella modulazione della tariffa riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche le agevolazioni per le utenze domestiche previsto dall'art. 1, comma 658, della Legge n° 147/2013;
- i parametri suddetti sono i medesimi posti a base dell'articolazione tariffaria della TARI per l'anno 2018;

VISTO l'art. 9bis del D.L. 28 marzo 2014, n° 47 convertito dalla legge n° 23 maggio 2014, n° 80;

VISTO l'art. 1, comma 26, della legge 28 dicembre 2015, n° 208, come modificato dall'art. 1, comma 42, lett. a), della legge n° 232/2016 (legge di bilancio 2017) e dall'art. 1, comma 37, lett. a) della legge n° 205/2017 (legge di bilancio 2018) il quale sospende, per il 2016, 2017 e 2018, l'efficacia delle deliberazioni di aumento delle aliquote e tariffe dei tributi locali, stabilendo che: *“26. Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016, 2017 e 2018, è sospesa l'efficacia delle leggi*

*regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015. Sono fatte salve, per il settore sanitario, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n° 311, e all'articolo 2, commi 79, 80, 83 e 86, della legge 23 dicembre 2009, n° 191, nonché la possibilità di effettuare manovre fiscali incrementative ai fini dell'accesso alle anticipazioni di liquidità di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n° 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n° 64, e successivi rifinanziamenti. La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n° 147, né per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n° 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n° 267 del 2000”;*

VISTO il piano finanziario per l'anno 2018 approvato con delibera C.C. n° 11 del 19.03.2018;

RITENUTO pertanto, ai fini della determinazione delle tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) per l'anno 2018:

- la tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, nonché al costo del servizio sui rifiuti;
- la tariffa è determinata, sulla base dei costi di gestione risultanti dal piano finanziario;
- la tariffa è articolata, per l'utenza domestica, in un'unica fascia, e, per l'utenza non domestica, in 11 fasce riferite alla tipologia di attività svolta;
- le tariffe per ogni categoria omogenea di utenza sono determinate moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa media presunta dei rifiuti per tipologia di utenza;
- di richiamare i costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati per l'esercizio 2018, risultanti dal piano finanziario di un totale complessivo di € 661.463,00, così come la quantificazione in via presuntiva dell'entrata complessiva di € 661.463,00 (al quale va aggiunto il tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente previsto dall'art. 19 del D.Lgs. n° 504/1992) corrispondente alla copertura integrale del costo del servizio derivante dal gettito di competenza del tributo dovuto per l'anno 2018, determinata con le modalità sopra indicate e sulla base dell'ammontare delle liste di carico (ruoli) anno 2017, delle partite sospese per variazioni e cessazioni, dell'attivazione di nuove utenze, della classificazione delle categorie adottata;
- che l'insieme dei costi complessivi da coprire con il gettito della tassa possa essere equamente ripartito fra utenze domestiche e non domestiche secondo le seguenti percentuali, sulla base – per ciascuna delle due macro categorie di utenza - dei costi ed entrate dell'anno 2017 e dell'ammontare e incidenza delle agevolazioni e riduzioni tariffarie applicate nel 2017: utenze domestiche 77,77% e utenze non domestiche 22,23% e dato atto che, ai fini della determinazione delle tariffe della tassa di competenza dell'anno 2018, il gettito attribuito alle due macro categorie di utenze risulterà, sulla base delle indicate percentuali, così suddiviso:
  - utenze domestiche € 514.420,00
  - utenze non domestiche € 147.043,00;

DATO ATTO CHE:

- sull'importo della tassa sui rifiuti si applica il tributo di cui all'art. 19, del D.Lgs. n° 504/1992, nella misura percentuale annualmente deliberata dalla Città Metropolitana di Genova;
- occorre adottare l'articolazione tariffaria per l'applicazione della tassa sui rifiuti per l'anno 2018 nel rispetto del termine di legge;
- il presente provvedimento è coerente con gli equilibri complessivi del progetto di bilancio per l'esercizio 2018;

PRESO ATTO che la proposta in esame, predisposta dal settore proponente, è corredata dai pareri favorevoli tecnico e contabile, in atti, espressi dal Responsabile del servizio interessato, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267;

VISTO il parere dell'organo di revisione dei conti, agli atti, acquisito in ottemperanza all'art. 239, comma 1, lett. b), numero 7, del D.Lgs. n° 267/2000;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267, e successive modificazioni ed integrazioni;

CON n. 9 voti favorevoli e n. 3 astenuti (Bruzzese, Brandinelli e Lampis),

### **DELIBERA**

Per le motivazioni espresse in premessa:

1) di approvare, con decorrenza dal 1 gennaio 2018, le tariffe per le utenze domestiche e non domestiche denominate in Euro/mq, con riferimento alla classificazione dei locali e delle aree tassabili previste dal regolamento per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale (IUC) – componente tassa sui rifiuti (TARI), come risulta dalla “Tabella Categorie e Tariffe anno 2018” di cui all'ALLEGATO A) alla presente deliberazione, della quale costituisce parte integrante e sostanziale;

2°) di dare atto che sull'importo della tassa sui rifiuti si applica il tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente (TEFA) di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n° 504, all'aliquota deliberata dalla Città Metropolitana di Genova nella misura del 3%;

3°) di dare atto l'articolazione tariffaria di cui all'ALLEGATO A) alla presente, sulla base dei dati attualmente disponibili, è in coerenza con gli equilibri complessivi del progetto di bilancio per l'esercizio 2018, in corso di approvazione, ai sensi della normativa vigente, tenuto conto anche delle disposizioni regolamentari adottate da parte del Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n° 446/1997;

4°) di stimare in € 661.463,00 (al netto del 3% del tributo di cui all'art. 19 del D.Lgs. n° 504/1992) il gettito della TARI derivante dall'applicazione delle tariffe di cui all'ALLEGATO A);

5°) di introitare l'entrata derivante al cap. 1027 del bilancio, al quale sarà iscritto idoneo stanziamento;

6°) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze per il tramite del portale [www.portalefederalismofiscale.gov.it](http://www.portalefederalismofiscale.gov.it), entro i termini previsti dalla vigente normativa;

7°) di demandare al Settore proponente gli incumbenti di competenza connessi con l'adozione del presente provvedimento.

\*

Indi, stante l'urgenza, con n. 9 voti favorevoli e n. 3 astenuti (Bruzzese, Brandinelli e Lampis), il suesposto provvedimento viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, quarto comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267 con voti .....



## TABELLA CATEGORIE E TARIFFE ANNO 2018

<b>Cat.</b>	<b>Destinazione dei locali e delle aree</b>	<b>Tariffa (€/mq.)</b>
31	Utenze domestiche (Abitazioni e pertinenze)	2,58
01	Musei, Biblioteche, Scuole, Luoghi di culto	4,15
01A	Circoli	4,15
01B	Associazioni	3,79
03	Autorimesse e magazzini senza vendita	3,30
07	Alberghi con ristorazione, Bed & Breakfast, Agriturismi	5,40
09	Case di cura o riposo	8,40
11	Uffici, Agenzie, Studi professionali	8,40
14	Edicole, Farmacie, Tabaccai, Plurilicenze non alimentari, Esercizi commerciali non alimentari	8,40
20	Attività industriali con capanni di produzione	6,30
20A	Aree deposito attività (aree scoperte)	3,30
26	Plurilicenze alimentari o miste, Esercizi commerciali alimentari	8,40

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarita' tecnica**

Data: 23-02-2018

Il Responsabile del servizio  
**F.to Ranocchia Cuttini Carlo**

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarita' contabile**

Data: 23-02-2018

Il Responsabile del servizio  
**F.to Salvarezza Vittorio**

Approvato e sottoscritto.

Il Presidente  
F.to ( Maria Grazia Grondona)

Il Segretario Comunale  
F.to (Dott. Carlo Ranocchia Cuttini)

---

### **PUBBLICAZIONE**

In data odierna, la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio informatico comunale per 15 giorni consecutivi (ai sensi del combinato disposto dell'art. 124, D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art.32, legge n.69/2009).

Mignanego, li 26-03-2018.....

Il Responsabile del Procedimento

---

### **CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Certifico io segretario comunale, visti gli atti d'ufficio, che la presente deliberazione:  
è stata pubblicata all'albo pretorio informatico comunale per 15 giorni consecutivi, ai sensi del combinato disposto dell'art. 124, D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art.32, legge n.69/2009;

è divenuta esecutiva il ....., decorsi dieci giorni dalla pubblicazione  
(art. 134, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000);

è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000.

Mignanego .....

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to (Dott. Carlo Ranocchia Cuttini)

---

È copia conforme all'originale.

E' estratto conforme all'originale.

Data .....

IL SEGRETARIO COMUNALE  
(Dott. Carlo Ranocchia Cuttini)

---